



## Struttura territoriale di formazione di Torino – area penale

Roberto Rivello [roberto.rivello@giustizia.it](mailto:roberto.rivello@giustizia.it)

Angelo Renna [angelo.renna@giustizia.it](mailto:angelo.renna@giustizia.it)

Antonia Mussa [antonia.mussa@giustizia.it](mailto:antonia.mussa@giustizia.it)

## Aggiornamento formazione penale febbraio 2020

n. 104

### **INDICE:**

- NOVITA' LEGISLATIVE
- CORTE COSTITUZIONALE
- CEDU E CORTE DI GIUSTIZIA
- SENTENZE: CASSAZIONE SEZIONI UNITE
- SENTENZE CASSAZIONE PENALE: DIRITTO PENALE SOSTANZIALE
- SENTENZE CASSAZIONE PENALE: PROCEDURA PENALE
- ALTRE SENTENZE
- MATERIALI

## **NOVITA' LEGISLATIVE:**

- **Testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161 coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 7** (G.U. 28.2.2020), recante: «*Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.*».

- **DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 conv. in L. 5 marzo 2020 n. 13** “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (N.B. art. 3 co. 4)

**DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14** “*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.*” (N.B. art. 15)

- **DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 n. 18:** “*Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (N.B. art. 82)

## **CORTE COSTITUZIONALE:**

**Corte Costituzionale, sentenza 14/2020, dep. 11 febbraio 2020:** ”... Come da ultimo estesamente ricapitolato nella sentenza n. 141 del 2018, una risalente giurisprudenza di questa Corte, muovendo dalla premessa per cui la scelta dei riti alternativi da parte dell'imputato costituisce una delle più qualificanti espressioni del suo diritto di difesa, ha di volta in volta dichiarato illegittimi gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell'imputato di essere ammesso a un rito speciale a contenuto premiale allorché, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, fosse emerso – rispettivamente – un fatto diverso da quello originariamente contestato, ovvero un reato connesso o una circostanza aggravante non previamente contestati all'imputato. Tali preclusioni sono apparse alla Corte lesive, altresì, del principio di eguaglianza, «venendo l'imputato irragionevolmente discriminato, ai fini dell'accesso ai procedimenti speciali, in dipendenza dalla maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionale valutazione delle risultanze delle indagini preliminari operata dal pubblico ministero» (sentenza n. 265 del 1994). In una prima fase, per la verità, le dichiarazioni di

*illegittimità costituzionale erano state spesso circoscritte all'ipotesi in cui la diversa o nuova contestazione concernesse un fatto già risultante dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale (così le sentenze n. 184 del 2014, n. 333 del 2009 e n. 265 del 1994). Questo criterio limitativo è stato però progressivamente abbandonato dalle pronunce più recenti (sentenze n. 82 del 2019, n. 141 del 2018, n. 206 del 2017, n. 273 del 2014 e n. 237 del 2012), nelle quali si è in sostanza sottolineato che, in ogni ipotesi di nuove contestazioni – indipendentemente dalla circostanza per cui ciò sia o meno addebitabile alla negligenza del pubblico ministero nella formulazione dell'originaria imputazione –, all'imputato deve essere restituita la possibilità di esercitare le proprie scelte difensive, comprensive della decisione di chiedere un rito alternativo. Tale generale principio è stato applicato dalla più volte menzionata sentenza n. 141 del 2018 all'ipotesi di contestazione di nuove circostanze aggravanti nel corso dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 517 cod. proc. pen., in relazione all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova; istituto che, ha osservato questa Corte, «ha effetti sostanziali, perché dà luogo all'estinzione del reato, ma è connotato da un'intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio» (sentenza n. 240 del 2015, nonché, nello stesso senso, sentenze n. 68 del 2019 e n. 91 del 2018). 2.2.– Il principio non può ora che essere esteso anche all'ipotesi – strutturalmente identica, sotto il profilo che qui rileva – prevista dall'art. 516 cod. proc. pen., in questa sede censurato; il quale deve, pertanto, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, in seguito alla modifica dell'originaria imputazione, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova....P.Q.M. dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui, in seguito alla modifica dell'originaria imputazione, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.“*

**Corte Costituzionale, sentenza n. 15/2020, dep. 11 febbraio 2020:** “...Le questioni sono inammissibili. 2.1.– Il problema che fa da sfondo alle questioni sollevate è, invero, reale. L'art. 53, comma 2, della legge n. 689 del 1981, nel prevedere la possibilità di sostituzione della pena detentiva nel limite dei sei mesi con la pena pecuniaria, stabilisce, tra l'altro, che «[p]er determinare l'ammontare della pena pecuniaria il

*giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare». Ora, il tasso di ragguglio previsto dall'art. 135 cod. pen. – già fissato dall'art. 1 della legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguglio fra pene pecuniarie e pene detentive), in 75.000 lire per ogni giorno di pena detentiva, poi convertite in 38 euro – è stato innalzato a 250 euro giornalieri per effetto della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). Tale aumento ha fatto sì che – in forza del richiamo all'art. 135 cod. pen. contenuto nell'art. 53 della legge n. 689 del 1981, pacificamente considerato quale rinvio “mobile” – il valore giornaliero minimo della pena pecuniaria sostituita alla pena detentiva sia attualmente pari a 250 euro. Il risultato è stato quello di rendere eccessivamente onerosa, per molti condannati, la sostituzione della pena pecuniaria, sol che si pensi che – ad esempio – il minimo legale della reclusione, fissato dall'art. 23 cod. pen. in quindici giorni, deve oggi essere sostituito in una multa di almeno 3.750 euro, mentre la sostituzione di sei mesi di reclusione (pari al limite massimo entro il quale può operare il meccanismo previsto dall'art. 53, comma 2, della legge n. 689 del 1981) dà a luogo a una multa non inferiore a 45.000 euro. Ciò ha determinato, nella prassi, una drastica compressione del ricorso alla sostituzione della pena pecuniaria, che pure era stata concepita dal legislatore del 1981 – in piena sintonia con la logica dell'art. 27, terzo comma, Cost. – come prezioso strumento destinato a evitare a chi sia stato ritenuto responsabile di reati di modesta gravità di scontare pene detentive troppo brevi perché possa essere impostato un reale percorso trattamentale, ma già sufficienti a produrre i gravi effetti di lacerazione del tessuto familiare, sociale e lavorativo, che il solo ingresso in carcere solitamente produce. Con il conseguente rischio di trasformare la sostituzione della pena pecuniaria in un privilegio per i soli condannati abbienti: ciò che appare di problematica compatibilità con l'art. 3, secondo comma, Cost., il cui centrale rilievo nella commisurazione della pena pecuniaria è stato da tempo sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 131 del 1979). 2.2.– Tuttavia, le questioni oggi all'esame, aventi a oggetto l'art. 135 cod. pen., sono viziate da aberratio ictus; vizio che ha carattere assorbente...”*

**Corte Costituzionale, sentenza n. 18/2020, dep. 14 febbraio 2020:** “...3.– *Le questioni sono fondate. 3.1.– La disciplina della detenzione domiciliare speciale, contenuta nell’art. 47-quinquies della legge n. 354 del 1975, è stata introdotta dall’art. 3, comma 1, della legge 8 marzo 2001, n. 40 (Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori) ed è stata in seguito parzialmente modificata dal legislatore con l’art. 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 21 aprile 2011, n. 62, recante «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori». Tale istituto è finalizzato ad ampliare, oltre i casi in cui può essere concessa la detenzione domiciliare ordinaria ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1, lettera a), ordin. penit., la possibilità, per le madri condannate a pena detentiva, di scontare quest’ultima con modalità esecutive extracarcerarie, per meglio tutelare il loro rapporto con i figli. Infatti, il richiamato art. 47-ter, comma 1, lettera a), ordin. penit., relativo alla detenzione domiciliare ordinaria, si può applicare quando la madre debba scontare la pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell’arresto. Viceversa, la detenzione domiciliare speciale non incontra il limite relativo alla durata della pena, in quanto l’art. 47-quinquies, comma 1, ordin. penit., prevede, per quanto rileva in questa sede, che «[q]uando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli». In tal modo, il legislatore ha consentito anche alle madri condannate a pene detentive superiori a quattro anni, o che devono ancora scontare più di quattro anni di reclusione, di accedere alla detenzione domiciliare speciale, a condizione però che i figli non abbiano superato i dieci anni di età. 3.2.– Tale condizione, relativa all’età dei figli, sussisteva in origine anche per la detenzione domiciliare ordinaria, di cui all’art. 47-ter. Tuttavia questa Corte, con la sentenza n. 350 del 2003, ha inciso su tale disposizione estendendo la possibilità di concedere la detenzione domiciliare ordinaria nei confronti della madre condannata, convivente con un figlio portatore di disabilità totalmente invalidante, anche se di età superiore ai dieci anni. Successivamente il legislatore, nel sostituire per intero, tra l’altro, la disciplina di cui al comma 1 dell’art. 47-ter, ha riprodotto il contenuto*

*normativo su cui aveva inciso la sentenza n. 350 del 2003 (art. 7, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante «Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione»), ma non ha fatto venire meno l'effetto di tale sentenza, dovendo l'addizione da essa introdotta riferirsi anche alla nuova disposizione, che riproduce la medesima norma su cui questa Corte si è pronunciata (come emerge pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità: Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 14 maggio-30 settembre 2019, n. 39991; 31 ottobre 2018-10 gennaio 2019, n. 1029; 19 dicembre 2017-5 giugno 2018, n. 25164; 18 settembre-13 ottobre 2015, n. 41190; 29 maggio-20 settembre 2012, n. 36247; nonché, tra le altre, Corte di cassazione, sezione quarta penale, 4 aprile-19 maggio 2006, n. 17405). Il giudice rimettente rileva un vizio di illegittimità costituzionale nella asimmetria che si è venuta a creare tra la detenzione domiciliare ordinaria di cui all'art. 47-ter e quella speciale di cui all'art. 47-quinquies ordin. penit., in quanto – allo stato attuale – le due misure, pur perseguendo la medesima finalità, presentano differenze quanto ai presupposti per la fruizione, essendo esclusa, per la sola detenzione domiciliare speciale qui in discussione, la possibilità di accedervi nel caso in cui il figlio abbia un'età superiore ai dieci anni, ma sia affetto da disabilità totalmente invalidante.*

*3.3.– In effetti, in riferimento alle finalità perseguite, questa Corte ha già sottolineato che entrambe le misure, oltre che alla rieducazione del condannato, sono primariamente indirizzate a consentire la cura dei figli e a preservarne il rapporto con la madre (così la sentenza n. 211 del 2018; per la equiparazione delle due misure sotto il profilo delle finalità perseguite dalla legge e del loro contenuto, pur nella differenza dei presupposti per la loro applicazione, si veda anche la sentenza n. 177 del 2009). In particolare, pronunciandosi sulla detenzione domiciliare ordinaria, questa Corte ha affermato che essa ha lo scopo di favorire «le esigenze di sviluppo e formazione del bambino il cui soddisfacimento potrebbe essere gravemente pregiudicato dall'assenza della figura genitoriale» (sentenza n. 350 del 2003). Con specifico riferimento all'istituto della detenzione domiciliare speciale, questa Corte ha ripetuto che nell'istituto «assume rilievo prioritario la tutela di un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, qual è il minore» (sentenza n. 76 del 2017 e, analogamente, sentenza n. 239 del 2014). Se tale è la finalità che accomuna le due misure, incentrata sulla tutela di un soggetto debole, peraltro estraneo alle vicende che*

*hanno portato alla condanna, ne consegue, come correttamente deduce la Corte rimettente, l'illegittimità costituzionale della preclusione della detenzione domiciliare speciale per le madri con figli di età superiore ai dieci anni, ma affetti da disabilità totalmente invalidante....”*

**Corte Costituzionale, sentenza n. 18/2020, dep. 14 febbraio 2020:** “...2.– *La questione posta in riferimento all’art. 24 Cost. è fondata. 2.1.– La sospensione del procedimento con messa alla prova può essere richiesta dall’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, già nella fase delle indagini preliminari (previa formulazione dell’imputazione da parte del pubblico ministero). Per la richiesta formulata dopo la chiusura delle indagini preliminari, l’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. contempla termini finali diversificati in ragione dei diversi riti, termini che coincidono con quelli previsti per il giudizio abbreviato e per il patteggiamento, e che nel giudizio immediato sono di quindici giorni dalla notifica del relativo decreto (artt. 464-bis, comma 2, e 458, comma 1, cod. proc. pen.). Da queste due disposizioni del codice di rito deriva anche che, in caso di mancata presentazione entro tale termine della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’imputato decade dalla relativa facoltà. 2.2.– Come già più volte affermato da questa Corte, la sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui agli artt. 168-bis e seguenti del codice penale, si configura come un istituto di natura sia sostanziale, laddove dà luogo all’estinzione del reato, sia processuale, consistente in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio (sentenze n. 131 del 2019, n. 91 del 2018, n. 201 del 2016 e n. 240 del 2015). La giurisprudenza costituzionale è, altresì, costante nell’affermare, come ricordato dal rimettente, che la richiesta di riti alternativi «costituisce anch’essa una modalità, tra le più qualificanti (sentenza n. 148 del 2004), di esercizio del diritto di difesa» (ex plurimis, sentenze n. 201 del 2016 e n. 237 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 219 del 2004 e n. 497 del 1995). Da tali premesse questa Corte ha tratto la conclusione per cui, «quando il termine entro cui chiedere i riti alternativi è anticipato rispetto alla fase dibattimentale, sicché la mancanza o l’insufficienza del relativo avvertimento può determinare la perdita irrimediabile della facoltà di accedervi, “[l]a violazione della regola processuale che impone di dare all’imputato (esatto) avviso della sua facoltà comporta [...] la violazione del diritto di difesa” (sentenza n. 148 del 2004)» (sentenza n. 201 del 2016). 2.3.– La medesima conclusione deve essere ribadita con riferimento alla*

*presente questione. Come nel procedimento per decreto, oggetto della sentenza n. 201 del 2016 da ultimo citata, anche nel giudizio immediato il termine entro cui chiedere i riti alternativi a contenuto premiale è anticipato rispetto al dibattimento, così che l'eventuale omissione del relativo avviso può «determinare un pregiudizio irreparabile, come quello verificatosi nel giudizio a quo, in cui l'imputato [...], non essendo stato avvisato, ha formulato la richiesta in questione solo nel corso dell'udienza dibattimentale, e quindi tardivamente» (sentenza n. 201 del 2016). Tali affermazioni non possono che essere ribadite in riferimento alla disciplina delineata dall'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., il quale va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. Ne discende – come già da tempo precisato da questa Corte con riferimento all'omesso o inesatto avviso della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato nel decreto che dispone il giudizio immediato (sentenza n. 148 del 2004), e come esattamente ritenuto dal giudice a quo – che l'omissione dell'avviso qui in considerazione non potrà che integrare una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen....”*

**Corte Costituzionale, sentenza n. 32/2020, dep. 20 febbraio 2020:** “...1.3.– Secondo i giudici rimettenti, la mancata limitazione degli effetti dell'art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019 ai soli condannati per fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore sarebbe di dubbia compatibilità: – con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione e con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sotto il profilo del principio di legalità e non retroattività della pena; e ciò in quanto il divieto di applicazione retroattiva delle modifiche normative che aggravano la pena prevista per il reato comprenderebbe altresì le modifiche normative che, come quella in esame, restringano presupposti e condizioni di accesso a benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione (ordinanze iscritte ai numeri 114, 115, 118, 119, 160, 161, 193, 194, 210 e 220 del r.o. 2019); – con il diritto di difesa di cui all'art. 24, secondo comma, Cost., dal momento che la modifica normativa operata dalla disposizione censurata avrebbe vanificato le strategie processuali degli imputati poi condannati, i quali potrebbero, ad esempio, aver scelto un rito alternativo confidando in una diminuzione di pena sufficiente per poter beneficiare della sospensione dell'ordine di



*esecuzione della pena (ordinanze iscritte ai numeri 160 e 161 del r.o. 2019); – con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. (nonché, nell’ordinanza iscritta al n. 210 del r.o. 2019, con il secondo comma di quest’ultima disposizione), in relazione ai principi di ragionevolezza e funzione rieducativa della pena, attesa l’automatica incidenza, sul percorso rieducativo dei condannati, delle sopravvenute preclusioni all’accesso a benefici penitenziari e a misure alternative alla detenzione, con conseguente impossibilità per l’autorità giudiziaria di operare valutazioni individualizzate in sede di esame delle istanze di concessione di detti benefici e misure (ordinanze iscritte ai numeri 114, 210 e 220 del r.o. 2019); – con l’art. 3 Cost., sotto un duplice profilo: da un lato, l’irragionevole disparità di trattamento creatasi tra condannati per i medesimi delitti, commessi anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019, i quali sarebbero sottoposti a un regime differenziato quanto all’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, a seconda del momento – anteriore o successivo alla vigenza di detta disposizione – in cui la magistratura di sorveglianza esamini la relativa istanza di concessione (ordinanze iscritte ai numeri 114, 157, 210 e 220 del r.o. 2019); dall’altro, l’irragionevole disparità di trattamento fra autori dei medesimi delitti, commessi rispettivamente prima o dopo l’entrata in vigore della disposizione censurata, poiché solo i primi, ma non anche i secondi, potrebbero spiare la pena in regime extramurario (ordinanze iscritte ai numeri 115 e 118 del r.o. 2019)...omissis...4.– Nel merito, le questioni prospettate dalle ordinanze di rimessione iscritte ai numeri 114, 115, 118, 119, 160, 161, 193, 194 e 220 del r.o. 2019 sono fondate con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 25, secondo comma, Cost. Il diritto vivente ritiene, invero, che le norme disciplinanti l’esecuzione della pena siano in radice sottratte al divieto di applicazione retroattiva che discende dal principio di legalità della pena di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. (infra, 4.1.). Plurime e convergenti ragioni inducono, tuttavia, a dubitare della persistente compatibilità di tale diritto vivente con i principi costituzionali (infra, 4.2.). In esito a una complessiva rimediazione della tematica, occorre in effetti concludere nel senso che, di regola, le pene detentive devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento della loro esecuzione, salvo però che tale legge comporti, rispetto al quadro normativo vigente al momento del fatto, una trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale. In questa ipotesi, l’applicazione retroattiva di una tale legge è incompatibile con l’art. 25, secondo comma, Cost. (infra, 4.3.). La disposizione in questa sede censurata comporta,*

*per una serie di reati contro la pubblica amministrazione, una trasformazione della natura delle pene previste al momento del reato e della loro incidenza sulla libertà personale del condannato, quanto agli effetti spiegati dalla stessa disposizione in relazione alle misure alternative alla detenzione, alla liberazione condizionale e al divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena. Conseguentemente, l'applicazione della disposizione censurata ai condannati per fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, quanto agli effetti appena menzionati, viola il divieto di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. (infra, 4.4.). Stante il silenzio del legislatore sul regime intertemporale delle modifiche in esame, il rimedio appropriato, in risposta alle questioni sollevate dai rimettenti, è la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata così come risultante dal diritto vivente (infra, 4.5.)....omissis...P.Q.M. 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 del codice penale e del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso; 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Taranto con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 157 del 2019).”*

**CASSAZIONE SEZIONI UNITE:**

**Cassazione, Sezioni Unite penale, dep. 3 febbraio 2020, n. 4535:** *“Le Sezioni Unite hanno affermato che la competenza a provvedere, ai sensi dell’art. 168 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sulla istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati presentata dopo l’archiviazione del procedimento spetta al giudice per le indagini preliminari in qualità di giudice dell’esecuzione.”*

**Cassazione, Sezioni Unite penale, dep. 12 febbraio 2020, n. 5464:** *“Le Sezioni Unite hanno affermato che, nel giudizio di legittimità, spetta alla Corte di cassazione provvedere, ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., alla condanna generica dell’imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; spetta invece al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83, d.P.R. n. 115 del 2002.”*

**Cassazione, Sezioni Unite penale, dep. 13 febbraio 2020, n. 5788:** *“Le Sezioni Unite hanno affermato che nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o nel quale l’integrazione sia stata disposta a norma dell’art. 441, comma 5, dello stesso codice, è possibile la modifica dell’imputazione solo per i fatti emergenti dagli esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall’art. 423 cod. proc. pen.”*

**Cassazione, Sezioni Unite penale, dep. 3 marzo 2020, n. 8545:** *“Le Sezioni Unite hanno affermato che l’aggravante agevolatrice dell’attività mafiosa, prevista dall’art. 416-bis, comma primo, cod. pen., ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, ed è caratterizzata da dolo intenzionale; nel reato concorsuale, è estensibile al concorrente che non sia animato da tale scopo a condizione che egli risulti consapevole dell’altrui finalità agevolatrice, secondo la disciplina generale dettata dall’art. 59, comma secondo, cod. pen., che attribuisce all’autore del reato gli effetti delle circostanze aggravanti da lui conosciute.”*

**Cassazione, Sezioni Unite penale, dep. 3 marzo 2020, n. 8544:** *“In tema di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, le Sezioni Unite hanno affermato che i principi enunciati dalla sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015, Contrada contro Italia, non si estendono nei confronti di coloro che, condannati per*

*comportamenti tenuti in epoca antecedente alla sentenza delle Sezioni Unite Demitry del 1994, siano rimasti estranei al giudizio promosso innanzi alla Corte Europea, ma si trovino nella medesima posizione quanto a prevedibilità della condanna in relazione a detto reato, in quanto la richiamata decisione del giudice sovranazionale non costituisce sentenza pilota e neppure può ritenersi espressiva di un orientamento consolidato della giurisprudenza europea.”*

## **CASSAZIONE PENALE:**

### **Penale sostanziale:**

**Cassazione, Sezione sesta penale, dep. 7 febbraio 2020, n. 5236:** *“La Sesta sezione ha affermato che non è configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all’art. 570-bis cod. pen. qualora l’agente si sia attenuto agli impegni assunti con l’ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo modificativo delle statuizioni patrimoniali contenute nella sentenza di divorzio, ancorché non omologato dall’autorità giudiziaria.”*

**Cassazione, Sezione terza penale, dep. 12 febbraio 2020, n. 5513:** *“In tema di omesso versamento dell’IVA, la Terza sezione ha affermato che, in regime di consolidato fiscale, la responsabilità della società consolidante per l’omesso versamento dell’IVA di gruppo si configura anche nell’ipotesi di mancata ricezione delle somme dovute, a tale titolo, dalle società controllate poiché, avuto riguardo al potere di controllo esercitabile dalla consolidante sulle altre società del gruppo, l’indisponibilità delle somme necessarie per provvedere al pagamento dell’imposta non può ascriversi a fattori estranei alla sfera di dominio della controllante o da questa non governabili. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, ai fini del consolidato fiscale, s’individua come consolidante la società che detiene la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria di una società per azioni o una partecipazione agli utili superiore al 50%).”*

**Cassazione, Sezione quinta penale, dep. 20 febbraio 2020, n. 6764:** *“La Quinta sezione, con riferimento all’ipotesi della violenta aggressione di un giornalista che stava effettuando un’intervista nei pressi di una palestra, ha affermato che l’aggravante del metodo mafioso non presuppone necessariamente l’esistenza di un’associazione di stampo mafioso, essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a*

*modalità della condotta che evocano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quali, in particolare, la presenza di un "guardaspalle" durante l'intervista, la simultanea aggressione al giornalista e all'operatore che stavano effettuando l'intervista, la perpetrazione in pieno giorno dell'aggressione, rivendicando la potestà di controllare il territorio e di cacciare chi non è gradito, l'evocazione dell'intervento di terzi che avrebbero danneggiato l'auto dei giornalisti ed il contesto omertoso nel quale l'azione era avvenuta."*

**Cassazione, Sezione terza penale, dep. 26 febbraio 2020, n. 7590:** *"In tema di delitti contro l'assistenza familiare, la Terza sezione ha affermato che commette il reato di sottrazione di minori il genitore di nazionalità straniera che sottragga e trasferisca all'estero i figli, residenti in Italia, in modo da impedire all'altro genitore l'esercizio della relativa potestà, attribuita dalla legge italiana ad entrambi i coniugi, dovendo trovare applicazione l'art. 3 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva con legge 15 gennaio 1994, n. 64, secondo cui il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito quando avviene «in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro»."*

**Cassazione, Sezione terza penale, dep. 9 marzo 2020, n. 9354:** *"In tema di pornografia minorile, la Terza Sezione della Corte di cassazione ha affermato che la nozione di "qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali", di cui all'art. 600-ter, ultimo comma, cod. pen. non è limitata ai soli organi genitali ma include anche gli organi sessuali secondari, quali il seno e i glutei."*

**Cassazione, Sezione seconda penale, dep. 11 marzo 2020, n. 9758:** *"Il fittizio distacco internazionale di lavoratori, finalizzato ad eludere fraudolentemente gli obblighi contributivi del datore di lavoro per conseguire un profitto ingiusto, integra il reato di truffa aggravata di cui all'art. 640, comma secondo, cod. pen., non rientrando nell'area operativa del reato di cui all'art. 38-bis del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dall'art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che invece punisce la somministrazione di lavoro*

*fraudolenta laddove posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, al fine esclusivo di tutelare quest'ultimo.”*

**Procedura penale:**

**Cassazione, Sezione quarta penale, dep. 5 febbraio 2020, n. 4896:** *“La Quarta sezione ha affermato che la scelta della difesa di acconsentire all’acquisizione degli atti di indagine, finalizzata unicamente allo snellimento dell’attività processuale, non determina la sanatoria, ai sensi dell’art 183 cod. proc. pen., di eventuali nullità dell’atto e non fa venir meno il diritto di eccepirne l’inutilizzabilità.”*

**Cassazione, Sezione terza penale, dep. 20 febbraio 2020, n. 6626:** *“La Terza sezione, con riferimento alla vicenda del salvataggio in mare di alcuni migranti da parte di una imbarcazione di una ONG, ha affermato che è legittima la non convalida dell’arresto in flagranza da parte del giudice quando ritenga anche solo “verosimilmente esistente” una causa di giustificazione (nel caso di specie l’adempimento del dovere di soccorso), dovendosi così interpretare, in ossequio al rango costituzionale del bene libertà in gioco, il verbo “appare”, cui fa riferimento l’art. 385 cod. proc. pen. nell’individuare i casi in cui sia vietato procedere all’arresto.”*

**Cassazione, Sezione terza penale, dep. 25 febbraio 2020, n. 7399:** *“In tema di ordine di demolizione di opera edile abusiva, impartito dal giudice con la sentenza di condanna, la Terza sezione ha affermato che - ove il Consiglio comunale abbia acquisito l’opera al patrimonio comunale e non ne abbia deliberato il mantenimento - il condannato nell’incidente di esecuzione può richiedere la revoca dell’ordine soltanto al fine di procedere spontaneamente alla demolizione.”*

**Cassazione, Sezione terza penale, dep. 26 febbraio 2020, n. 7596:** *“In tema di prova testimoniale, la Terza sezione ha affermato che, ai fini della rituale acquisizione al fascicolo del dibattimento ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen. delle dichiarazioni in precedenza rilasciate da testimone resosi irreperibile in quanto sottoposto a violenza e minaccia al fine di non deporre o di deporre il falso, non rileva la circostanza che il medesimo si sia reso reperibile in un diverso procedimento, essendo determinante il fatto*

*che nel processo di cui trattasi, e non in altri separati giudizi, il teste sia stato oggetto di violenza o intimidazione.”*

**Cassazione, Sezione prima penale, dep. 28 febbraio 2020, n. 8084:** *“In tema di misure di prevenzione, la Prima sezione ha affermato che la decisione con cui il tribunale della prevenzione abbia ritenuto ammissibile la domanda di sottoposizione al controllo giudiziario, ai sensi dell’art. art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e succ. mod., non può essere oggetto di impugnazione da parte della prefettura territoriale che abbia adottato l’informazione antimafia interdittiva, poiché tale soggetto, pur se intervenuto nella fase cognitiva preliminare, non riveste la qualità di parte del procedimento di prevenzione; ne consegue che non è possibile riqualificare il ricorso per cassazione proposto dall’autorità prefettizia in appello, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., presupponendo tale disposizione la provenienza dell’atto da soggetto legittimato ad impugnare in forza di una disposizione di legge attributiva del relativo potere.”*

**Cassazione, Sezione quarta penale, dep. 2 marzo 2020, n. 8182:** *“La Quarta sezione della Corte di cassazione ha affermato che il provvedimento di revoca del decreto di pagamento dei compensi al difensore di persona già ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti è opponibile ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.”*

**Cassazione, Sezione terza penale, dep. 4 marzo 2020, n. 8795:** *“In tema di intercettazioni di comunicazioni nei confronti di parlamentari, la Terza sezione ha affermato che, qualora il procedimento sia in fase dibattimentale, in assenza di preventiva autorizzazione all’utilizzazione delle conversazioni da parte della Camera di appartenenza, è abnorme il provvedimento con il quale il giudice delle indagini preliminari provveda alla relativa richiesta avendo egli esaurito il suo potere decisionale con la chiusura della fase delle indagini preliminari.”*

**Cassazione, Sezione sesta penale, dep. 10 marzo 2020, n. 9582:** *“ In tema di mandato di arresto europeo, la Sesta sezione, ha affermato che, in caso di cd. consegna successiva del detenuto da parte dello Stato originariamente richiedente ad altro Stato membro dell’Unione, è necessario accertare quale sia, presso lo Stato che ha disposto la iniziale*

*consegna del ricercato, l'organo giudiziario competente ad esprimere l'assenso alla ulteriore consegna che, pur non dovendo necessariamente coincidere con l'ufficio che a suo tempo autorizzò la prima consegna, deve procedere alla relativa valutazione sulla base delle regole specificamente contemplate dall'art. 28, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI. (Fattispecie in cui, essendo l'assenso pervenuto da un ufficio del pubblico ministero, la Corte ha ritenuto necessario che si procedesse ad accertare se nel relativo ordinamento fosse contemplata la possibilità di attivare un controllo successivo avvalendosi di rimedi impugnatori).”*